

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Commissario Generale di Sezione per l'Italia per EXPO Dubai 2020 (di seguito "**Commissario**");

- da una parte –

E

RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., con sede legale in Viale Mazzini, n. 14, 00195 Roma, rappresentata da Mario Orfeo, nella sua qualità di Direttore Generale Rai (di seguito "**Rai**")

- dall'altra parte

-(Commissario e Rai di seguito, singolarmente, "**Parte**" e, congiuntamente, "**Parti**");

PREMESSO CHE:

(a) il Commissario coordina e organizza la presenza italiana all'Esposizione Universale 2020 di Dubai (di seguito "**EXPO 2020**");

(b) EXPO 2020 è la prima Esposizione Universale che si svolge nel mondo arabo e gli obiettivi della partecipazione italiana sono quelli di farne un'opportunità di rafforzamento del ruolo culturale, economico e diplomatico dell'Italia nell'area del "Mediterraneo allargato";

(c) EXPO 2020 è l'occasione per presentare contributi ed esperienze di un'imprenditorialità collaborativa globale per idee, progetti e iniziative di diversificazione e innovazione economica inclusiva, sviluppo sociale, crescita culturale, miglioramento dei sistemi infrastrutturali capaci di preparare nuovi imprenditori, facilitare la crescita di capacità manageriale e contribuire alla nascita di nuove aziende;

(d) i cd. "*Millennials*", cioè la generazione dei nati tra il 1980 e il 2000, rappresentano il target più significativo di EXPO 2020; per i Paesi partecipanti,



tra cui l'Italia, è strategico raggiungere e coinvolgere questi "giovani adulti", costantemente connessi ad Internet e profondi conoscitori delle tecnologie e dei codici della comunicazione digitale;

(e) EXPO 2020 può essere una grande opportunità per la presentazione di un modello italiano di creazione di valore condiviso, reso possibile dalla diffusione delle idee, dei prodotti culturali, delle eccellenze creative, costruito su progetti e soluzioni sperimentate o già realizzate con successo dalle imprese italiane, dai territori, dai centri di ricerca e dai poli educativi. Durante l'evento potranno essere raccontate alcune tra le più significative esperienze vissute e realizzate dagli italiani nel mondo, esperienze che contribuiscono alla costruzione di competenze professionali sempre più globali, aumentando la capacità dell'Italia di presentarsi a livello internazionale: un modello italiano dell'ingegno, del saper fare, dell'operosità e dell'eccellenza;

(f) in questo contesto, il Commissario ha chiesto la collaborazione di Rai - in quanto concessionaria italiana del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale - per valutare ed eventualmente sviluppare e realizzare congiuntamente progetti/iniziative di valorizzazione dell'eccellenza nazionale e della partecipazione del Paese a EXPO 2020, secondo i termini e le condizioni disciplinati nel presente accordo (di seguito "**Accordo**");

(g) Rai ritiene la collaborazione qui descritta coerente con la propria "*mission*" di servizio pubblico, avendo tra i propri obiettivi, secondo quanto previsto nel Contratto Nazionale di Servizio 2018-2022, anche quello di "*favorire lo sviluppo socio-culturale e i principi della cooperazione, della solidarietà e della sussidiarietà*" nonché quello di "*contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per favorire l'innovazione e la crescita economica del Paese*" e di promuovere la "*valorizzazione dell'istruzione e della formazione professionale*", anche supportando "*il Paese all'estero valorizzandone le eccellenze e le esperienze più virtuose in sinergia con le relazioni anche istituzionali di natura economica,*



culturale e scientifica” (cfr. art. 2 del Contratto di Servizio).

Tanto premesso tra le Parti in epigrafe si

conviene e stipula

quanto segue:

1. PREMESSE – MODIFICHE E VARIAZIONI

1.1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo che sostituisce e prevale, a tutti gli effetti, su ogni eventuale accordo scritto e/o verbale intercorso fra le Parti sul medesimo oggetto.

1.2. Qualsiasi modifica apportata all’Accordo dovrà essere effettuata, a pena di nullità, in forma scritta e dovrà essere sottoscritta da ciascuna delle Parti.

2. FINALITA’ E OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE - ACCORDI ATTUATIVI

2.1. Oggetto dell’Accordo è la collaborazione tra le Parti al fine di valutare ed eventualmente sviluppare e realizzare congiuntamente progetti/iniziative di valorizzazione dell’eccellenza nazionale e della partecipazione del Paese a EXPO 2020 nonché di diffusione delle tematiche di EXPO 2020, con particolare ma non esaustivo riferimento, ad esempio, all’innovazione digitale, alla cd. cittadinanza globale, alla sostenibilità.

2.2. Le Parti potranno individuare e dettagliare, di comune accordo, i progetti/iniziative necessari per il conseguimento delle finalità di cui al capoverso 1 del presente articolo - quali, a titolo meramente esemplificativo, iniziative di comunicazione istituzionali, programmi dedicati all’evento, interviste, ecc. (di seguito “**Iniziative**”) - nonché le modalità e i tempi delle stesse in seno al Comitato di coordinamento di cui al successivo articolo 3 dell’Accordo ed in conformità a quanto ivi previsto.



3. COMITATO DI COORDINAMENTO - ACCORDI ATTUATIVI

3.1. Entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo, le Parti provvederanno alla costituzione del Comitato di coordinamento (di seguito "**Comitato**"), composto da 2 rappresentanti per ciascuna delle Parti: a tal fine, ciascuna Parte comunicherà all'altra per iscritto i nominativi dei propri rappresentanti, fermo restando che ciascuna di esse potrà procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti, dandone tempestiva comunicazione scritta all'altra Parte.

3.2. Il Comitato ha il compito di:

(a) definire, nel rispetto delle previsioni dell'Accordo, le specifiche caratteristiche e la puntuale regolamentazione di ogni eventuale Iniziativa di cui al precedente articolo 2 dell'Accordo (es. modalità, tempi di realizzazione, ripartizione di eventuali oneri, ecc.), attraverso la predisposizione di bozze di accordi attuativi (di seguito "**Atti Attuativi**"), da sottoporre all'approvazione del Commissario, da una parte e del competente procuratore di Rai, dall'altra, i quali procederanno all'analisi, valutazione e successiva eventuale approvazione degli Atti Attuativi in conformità all'applicabile normativa e alle rispettive norme di organizzazione interna;

(b) monitorare la realizzazione delle Iniziative definite ai sensi della precedente lettera a) del presente articolo, attraverso la verifica della coerenza tra le finalità prefissate in Accordo ed i risultati intermedi e finali conseguiti (cd. "monitoraggio di secondo livello"), ferme restando le attribuzioni specifiche del RGC, di cui al successivo articolo 8 dell'Accordo;

(c) individuare le misure da adottare per la risoluzione dei problemi che dovessero evidenziarsi nell'ambito del monitoraggio di cui alla precedente lettera b) del presente accordo e dirimere, in via amichevole, eventuali controversie, su istanza anche di una sola delle Parti;

(d) proporre ogni iniziativa ritenuta utile ai fini della valorizzazione dei risultati



conseguiti nell'ambito dell'Accordo e/o degli Atti Attuativi eventualmente definiti e formalizzati ai sensi dello stesso.

3.3. Il Comitato si riunisce almeno ogni 2 mesi ed ogni qualvolta una delle Parti lo richieda. Il Presidente è scelto dalle Parti tra i componenti del Comitato.

3.4. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su invito del Presidente, a titolo gratuito e in qualità di osservatori, esperti individuati in relazione ai temi in discussione. Le videoconferenze costituiscono lo strumento privilegiato per garantire la presenza di membri del Comitato o di esperti esterni la cui sede di lavoro non sia ubicata nella città in cui si svolgono le riunioni.

4. MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

4.1. Il Commissario, senza costi e/o oneri per Rai, assicurerà - nell'ambito di EXPO 2020 nonché su tutto il materiale promo-pubblicitario e/o informativo relativo all'evento - adeguata visibilità ed informazione in merito alle Iniziative eventualmente concordate con Rai ai sensi dell'Accordo, nelle forme e con le modalità che saranno concordati, in buona fede, tra le Parti.

4.2. Analogamente Rai, senza costi e/o oneri per il Commissario, assicurerà adeguata visibilità ed informazione in merito alle suddette Iniziative sul proprio sito istituzionale e/o attraverso le proprie piattaforme, nelle forme e con le modalità che saranno concordati, in buona fede, tra le Parti.

4.3. Rai autorizza, sin da ora, il Commissario all'utilizzo gratuito dei propri loghi/segni distintivi/marchi/denominazioni (di seguito complessivamente "**Segni distintivi Rai**") esclusivamente nell'ambito della realizzazione delle eventuali Iniziative e per le specifiche finalità dell'Accordo, mantenendo la titolarità esclusiva del 100% di tutti i relativi diritti di utilizzazione economica e sfruttamento commerciale.

4.4. Dal canto suo, il Commissario autorizza, sin da ora, Rai - e, per essa, le altre società appartenenti al suo gruppo societario, determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 c.c. (di seguito "**Gruppo**") - all'utilizzo gratuito dei propri



loghi/segni distintivi/marchi/denominazioni e/o di quelli di EXPO 2020 (di seguito complessivamente “**Segni distintivi EXPO 2020**”), esclusivamente nell’ambito della realizzazione delle eventuali Iniziative e per le specifiche finalità dell’Accordo, mantenendo la titolarità esclusiva del 100% di tutti i relativi diritti di utilizzazione economica e sfruttamento commerciale.

4.5. E’ fatto divieto ad entrambe le Parti di modificare e/o alterare, in qualsiasi modo, rispettivamente i Segni Distintivi Rai ed i Segni Distintivi EXPO 2020, che dovranno essere utilizzati - nel rispetto dell’Accordo - così come sono stati consegnati dalla Parte legittima titolare, fatti salvi solo eventuali “oscuramenti” che, nell’ambito di eventuali Iniziative aventi ad oggetto specifici eventi di programmazione si dovessero rendere necessari per assicurare il rispetto dell’applicabile normativa in materia promo-pubblicitaria.

4.6. Con riferimento ai Segni Distintivi EXPO 2020, il Commissario si impegna ad ottenere dai terzi che possano eventualmente vantare diritti sugli stessi tutti i consensi necessari per consentirne il legittimo utilizzo ai sensi dell’Accordo.

5. ASSENZA DI ONERI E OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELLE PARTI

5.1. La sottoscrizione dell’Accordo, al pari della partecipazione al Comitato, non comportano oneri a carico delle Parti, che svilupperanno la collaborazione descritta in Accordo compatibilmente con le esigenze facenti a capo a ciascuna di esse (es. finanziarie, organizzative, editoriali, produttive, ecc.).

5.2. Con la sottoscrizione dell’Accordo, le Parti non assumono alcun obbligo in merito all’effettiva definizione di uno e/o più Atti Attuativi che le stesse resteranno, in ogni caso, libere di formalizzare - nel rispetto dell’applicabile normativa - compatibilmente con le rispettive esigenze, di cui al precedente capoverso 1 del presente articolo: pertanto, nessuna responsabilità, ad alcun titolo, potrà essere imputata da una Parte all’altra in caso di mancata conclusione dei suddetti Atti Attuativi, ferma restando la dichiarata disponibilità

delle Parti ad ogni ragionevole sforzo, in conformità all'Accordo, per l'individuazione e l'attuazione delle Iniziative.

6. DURATA

6.1. Ferme restando le specifiche tempistiche che potranno essere concordate tra le Parti negli Atti Attuativi, l'Accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione per terminare in concomitanza con la conclusione di EXPO 2020.

7. FORO COMPETENTE

7.1. Qualunque controversia insorga sull'interpretazione e/o esecuzione dell'Accordo e/o degli eventuali Atti Attuativi - che non sia risolta in seno al Comitato entro il termine di 3 (tre) mesi dall'istanza presentata da una Parte in Comitato ai sensi del precedente articolo 3.2, lettera c), del presente Protocollo - sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

8. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (MOGC) - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) - RGC

8.1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, dichiarano che quanto concordato si svolgerà nel pieno rispetto del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché dei principi generali del Codice Etico, del MOGC e del PTPC adottati da RAI ai sensi rispettivamente del D.lgs.231/2001 e successive modifiche e integrazioni e della normativa anticorruzione, così come pubblicati sul sito internet del Commissariato nonché sul sito www.rai.it, che le Parti dichiarano di ben conoscere. Entrambe le Parti si impegnano, sin da ora, per quanto di rispettiva competenza, a vigilare sull'esecuzione delle specifiche iniziative eventualmente individuate ai sensi dell'Accordo in modo da scongiurare il

rischio di commissione di reati previsti dalla normativa sopra citata e/o dalla normativa anticorruzione, nonché ad attivare, per tali ipotesi, tutte le azioni più opportune, in conformità alla legge ed ai rispettivi strumenti di organizzazione interna.

8.2. Al fine di assicurare la corretta gestione ed esecuzione degli eventuali Atti Attuativi, in relazione a ciascuno di essi, le Parti individueranno ciascuna un proprio referente - il cui nominativo sarà comunicato in forma scritta da una Parte all'altra - che avrà il compito di verificare che le attività svolte da ciascuna delle Parti siano effettivamente conformi alle disposizioni dell'Accordo e/o a quelle specifiche degli eventuali Atti Attuativi (cd. "monitoraggio di primo livello"), fornendo apposita relazione al Comitato per il monitoraggio di secondo livello di cui al precedente articolo 3 dell'Accordo (di seguito "**RGC**").

9. RISERVATEZZA E PRIVACY

9.1. Le Parti si obbligano a trattare con la massima riservatezza i dati di natura confidenziale di cui dovessero venire a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'Accordo e/o degli eventuali Atti Attuativi e a non divulgare, né comunicare in alcun modo, in tutto o in parte, i citati dati ed informazioni a chicchessia, salvo espresso e preventivo consenso scritto di una Parte nei confronti dell'altra. I predetti dati ed informazioni saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione dell'Accordo e/o degli eventuali Atti Attuativi.

9.2. In ottemperanza all'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, le Parti dichiarano che:

(a) ogni informazione relativa all'altra Parte, acquisita in forza dell'Accordo e/o degli eventuali Atti Attuativi e/o nella fase delle trattative potrà costituire oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 4, punto 1, lett. a), del D. Lgs. sopra citato;

(b) il trattamento dei dati di cui sopra verrà effettuato sia in forma automatizzata che senza l'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi di natura fiscale, civilistici e/o ad ogni altro obbligo di

legge derivante, direttamente e/o indirettamente, dall'Accordo e/o dagli eventuali Atti Attuativi;

(c) i dati cui il trattamento si riferisce verranno comunicati esclusivamente agli enti cui gli stessi vanno trasmessi in forza di obbligo di legge e/o alle società facenti parte dei rispettivi gruppi societari e/o ai soggetti che ciascuna Parte riterrà di coinvolgere nell'esecuzione dell'Accordo e/o degli eventuali Atti Attuativi;

(d) al fine di consentire il regolare adempimento degli obblighi citati, ciascuna Parte sarà tenuta a fornire all'altra Parte ogni dato che la riguarda;

(e) a ciascuna Parte spettano tutti i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del citato D. Lgs. 196/2003.

Le Parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D. Lgs. 196/2003, riconoscono espressamente la piena legittimità del trattamento dei dati di cui ai punti precedenti del presente articolo e consentono sin d'ora a tale trattamento ed alla comunicazione ai soggetti su indicati, siano essi in Italia o all'estero, purché mantenuti nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo.

10. MISCELLANEA

10.1. L'Accordo e gli eventuali Atti Attuativi sono regolati dalla legge italiana.

10.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole dell'Accordo, singolarmente e congiuntamente fra loro, sono frutto di specifica e diretta negoziazione tra le stesse e, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

10.3. Per tutto quanto qui non espressamente convenuto, le Parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, ed in particolare a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto applicabile, nonché alla buona fede e alle intenzioni dei contraenti sia nella interpretazione che nella esecuzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 1362 cod. civ..


10.4. Le comunicazioni tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto e, ove

non diversamente stabilito, trasmesse a mezzo mail (o al massimo Pec) ai seguenti indirizzi.

Se a RAI : Comunicazione.relazioniesterne.istituzionalieinternazionali@rai.it

Se al Commissariato : expodubai.commissariato@esteri.it

Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A.



Il Commissario Generale di Sezione per l'Italia per EXPO Dubai 2020

